R.G. N.11/2016

il 442 cron

IL TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione prima civile – Fallimentare

Composto dai magistrati:

Dott. Erminia Lombardi	Presidente rel.
Dott. Erminio Rizzi	Giudice
Dott. Paola Filippini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso presentato ex art. 161, co. 6 l. fall. in data 24 ottobre 2016 dalla società Pharmaday s.r.l. con il quale si chiede la concessione di un termine di giorni 60 per la presentazione di una domanda ex art. 182 *bis* l. fall. ovvero, in alternativa, la proposta, il piano e la documentazione ex art.161 co.2 e 3 l.fall.;

Rilevato che :

- ricorre la competenza di questo Tribunale sulla base della visura camerale depositata;
- la società proponente ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti al 31 agosto 2016;

- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 l. fall.;
- la decisione di proporre la domanda è stata assunta conformemente al disposto di cui all'art. 152 l. fall.;
- non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 161, co. 9 l. fall.
- la società proponente ha chiesto assegnarsi il termine di giorni 60 per la presentazione della domanda ex art. 182*bis* l. fall. ovvero, in alternativa, la proposta, il piano e la documentazione ex art.161 co.2 e 3 l.fall., termine decorrente dalla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Ritenuto che la richiesta di non procedere alla immediata nomina del Commissario Giudiziale non può essere accolta in quanto che, benché la società ricorrente abbia manifestato l'intenzione di depositare domanda ai sensi dell'art. 182 *bis* l. fall., tuttavia il termine è stato richiesto non solo per depositare quest'ultima domanda, ma, in alternativa, la proposta, il piano e la documentazione ex art.161 co.2 e 3 l.fall. in conformità peraltro alla determinazione dell'amministratore unico in data 19 ottobre 2016 (v. doc. n.5), e ciò a prescindere dall'opportunità di detta nomina avuto riguardo al conferimento in data 19 ottobre 2016 del ramo aziendale di produzione e vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alla società di nuova costituzione Pharmaday Pharmaceutical s.r.l. unipersonale

P.Q.M.

ASSEGNA a parte ricorrente il termine di giorni 60 per la presentazione della domanda ex art.182 *bis* l. fall. ovvero, in alternativa , della proposta, del piano e della documentazione ex art.161 co.2 e 3 l.fall.;

NOMINA Commissario Giudiziale il dott. Vincenzo Masciello;

INDIVIDUA fin da ora la somma di € 15.000,00 quale somma per spese di giustizia e, in particolare, da accantonare in conto compenso commissariale che verrà successivamente liquidato dall'ufficio e che la società dovrà depositare su conto corrente dedicato entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

DISPONE che la ricorrente con cadenza mensile (dalla data del presente decreto) depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 3.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del

Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché

nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

Pavia, 27 ottobre 2016

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Antonella FILIPPONE

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
PAVIA, 31/10/2016
IL FUNZIONARIO
Dr.ssa Antonella Filippone